

Proponente: 66.A
Proposta: 2024/332

del 21/05/2024



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 876

del 21/05/2024

RIGENERAZIONE E QUALITÀ URBANA

Dirigente: IORI Arch. Elisa

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE RUAD N.869 DEL 2105.32024 E NUOVA APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI GRAVANTI SU ALLOGGIO DI FABBRICATO RESIDENZIALE REALIZZATO IN AREA CEDUTA IN PROPRIETÀ DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA E COMPRESA NEL COMPARTO PEEP "CANALINA" DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – VIA PORTELLA DELLE GINESTRE N.1.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- in data 21.05.2024 con provvedimento dirigenziale RUAD n. 869 si è approvato lo schema di convenzione per la rimozione dei vincoli gravanti su alloggio di fabbricato residenziale realizzato in area ceduta in proprietà dal comune di Reggio Emilia e compresa nel comparto PEEP "Canalina" del comune di Reggio Emilia – via Portella delle Ginestre 1;
- ad un'attenta lettura si è rinvenuto che per mero errore materiale si è individuato come atto di attribuzione dell'incarico del dirigente del servizio Rigenerazione Urbana all'arch. Iori il PG.n. 205694/2020 anziché il PG.n. 166856 del 28/06/2023, con il quale il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, al fine di assicurare la funzionalità degli Uffici e dei Servizi Comunali attraverso il conferimento degli incarichi dirigenziali, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 13 - Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, con decorrenza dal giorno 01.07.2023 e fino alla scadenza del contratto nonché un refuso nella descrizione dell'art. 31, comma 46, legge 23 dicembre 1998 n. 448 ;

Ritenuto dunque di annullare il precedente provvedimento RUAD n. 869/2024 ritenendo funzionale anche ai fini della stipula dell'atto, procedere ad una nuova approvazione dello schema di convenzione per la rimozione dei vincoli in questione con riferimento alle seguenti premesse:

Premesso che:

- la Legge 22.10.1971, n. 865, all'art. 35, ha previsto la possibilità di realizzare fabbricati di edilizia economica e popolare (PEEP) attraverso l'esproprio, da parte dei Comuni, delle aree appositamente individuate con successiva alienazione ad imprese costruttrici, cooperative di abitazione e persone fisiche, utilizzando due alternativi strumenti giuridici: la cessione della proprietà dell'area o la sola concessione dell'area in diritto di superficie per un periodo di tempo determinato (max. 99 anni);
- il Comune di Reggio Emilia ha dato seguito alla suddetta normativa, stipulando numerose convenzioni urbanistiche PEEP, sia per aree concesse in diritto di superficie (con durata di 99 anni) che per aree cedute in piena proprietà;
- la Legge 17.2.1992, n. 179 (c.d. "Ferrarini-Botta") ha disposto l'abrogazione dei commi 15-19 dell'art. 35 della L. 865/1971, ovvero dei commi che disciplinavano i vincoli di commerciabilità gravanti sui fabbricati realizzati su aree PEEP cedute in proprietà;
- le leggi finanziarie a partire dalla Legge 549/1995 fino al definitivo assetto normativo contenuto nella Legge 448/1998 art. 31, commi 45 e ss. hanno introdotto la possibilità per i Comuni che avevano stipulato convenzioni PEEP e per i soggetti divenuti proprietari degli alloggi costruiti sulle aree PEEP, di dar corso al c.d. "riscatto" dell'alloggio PEEP, inteso come trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà ed eliminazione dei vincoli di commerciabilità gravanti su tali tipologie di immobili;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 28913/71 del 19.11.1999 sono stati approvati gli adempimenti richiesti dalla legge 448/1998 (art. 31, commi 45 e ss.) per consentire la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e la rimozione dei vincoli di commerciabilità degli alloggi derivanti dalle convenzioni PEEP;

- in particolare, con la suddetta deliberazione consiliare:

1. fu demandata all'allora Servizio Patrimonio la gestione della procedura di trasformazione dei diritti di superficie sugli alloggi PEEP in piena proprietà, con la contestuale rimozione dei vincoli di commerciabilità gravanti sui medesimi alloggi;

2. invece, la concreta attuazione della procedura di svincolo degli alloggi PEEP in proprietà (derivanti da convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della sopracitata Legge 179/1992) rimaneva di fatto indefinita, sia per quanto riguarda la tempistica di attivazione, che per quanto riguarda l'attribuzione delle competenze gestionali.

Rilevato che:

- il Legislatore, al fine dichiarato "di agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari" con l'art. 5, comma 3bis della Legge 12 luglio 2011, n. 106 ha inserito all'art. 31 della legge 448/1998 i commi 49-bis e 49-ter, prevedendo la possibilità di rimuovere i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione con riferimento agli alloggi realizzati in virtù delle convenzioni PEEP, di cui all'articolo 35 della legge 865/1971, sia in diritto di superficie che in proprietà (per queste ultime, limitatamente alle convenzioni antecedenti alla legge 179/1992);

- la rimozione dei predetti vincoli è possibile dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del sopra citato art. 31 L. 448/1998;

- il Legislatore è nuovamente intervenuto su tale materia con la Legge n. 136 del 17.12.2018 (di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 119 del 23.10.2018) che ha modificato (con l'art. 25-undecies) i commi dell'art. 31 della L. n. 448/1998 riguardanti la procedura di rimozione vincoli introdotta nel 2011, in particolare sostituendo il comma 49-bis con una disposizione normativa che (però) condizionava la concreta determinazione del corrispettivo da pagare (ai Comuni e per la rimozione dei vincoli) alla emanazione di un apposito Decreto del M.E.F.;

- il Comune di Reggio Emilia, che era intenzionato ad introdurre una nuova procedura di "riscatto" che consentisse la rimozione vincoli di commerciabilità gravanti sugli alloggi PEEP in proprietà, ha ritenuto opportuno attendere l'emanazione del suddetto D.M., ciò che è avvenuto in data 28.09.2020, con il D.M. n.151 (pubblicato in G.U. n. 280 del 10.11.2020);

- a seguito di quanto sopra, il Comune di Reggio Emilia ha approvato la deliberazione di

Giunta Comunale ID. n. 94 del 13.5.2021 avente ad oggetto “Procedura per la rimozione vincoli di commerciabilità dei fabbricati realizzati su aree PEEP in diritto di proprietà. Approvazione del criterio per individuare il corrispettivo dovuto al comune ex art. 31 comma 48 L. 448/1998 e relativo schema di convenzione per la rimozione dei vincoli gravanti sugli immobili.”;

- con la suddetta delibera si è sostanzialmente disposto che nelle procedure di “riscatto” (inteso come eliminazione dei vincoli di commerciabilità) degli alloggi PEEP in proprietà (e tenuto conto che nel Comune di Reggio Emilia le relative convenzioni sono tutte antecedenti alla entrata in vigore della L.179/1992) non si applica il metodo di calcolo del corrispettivo di cui al sopracitato comma 49-bis, applicandosi (invece) quello di cui al comma 48 del medesimo art. 31, L. n. 448/1998.

Rilevato inoltre che:

- l’art. 22 bis della legge n.108 del 29.7.2021 (in vigore dal 31.7.2021) ha modificato la L. n. 448/1998, art. 31, nei commi che (relativamente agli alloggi PEEP) disciplinano la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per la rimozione dei vincoli di commerciabilità previsti nelle originarie convenzioni PEEP, sia in diritto di superficie che in diritto di proprietà;
- in particolare, la suddetta Novella interviene su vari aspetti delle procedure di “riscatto”, ma tra questi il più rilevante è quello riguardante il metodo di calcolo dei corrispettivi da pagare ai Comuni, in quanto:
- a) viene riproposta nel c. 48 (in quanto vi era già nell’originario testo normativo del 1998) una norma in materia di espropri (ovvero, l’art. 5 bis, c. 1 del D.L. n. 333/1992, convertito con modificazioni in L. n. 359/1992, norma peraltro abrogata per dichiarata incostituzionalità nell’anno 2007) che, nella sua concreta applicazione di calcolo, porta al dimezzamento del valore venale dell’area (dimezzamento che va poi a sommarsi all’abbattimento del 40% del valore venale dell’area già previsto ad inizio del c. 48),
- b) a conclusione delle indicazioni sul metodo di calcolo, vengono introdotti dei limiti massimi di importo, pari ad € 5.000,00 e € 10.000,00, applicabili a seconda della “superficie residenziale catastale delle unità immobiliari”, il cui discrimine è la superficie di mq. 125;
- tuttavia, trattandosi di dettato normativo di non facile ed immediata lettura, per la cui applicazione pratica diviene necessario un approfondimento interpretativo da parte dei competenti uffici comunali, si è ritenuto opportuno sospendere le procedure di “riscatto” degli alloggi PEEP (sia in diritto di superficie che in diritto di proprietà), sino all’approvazione di specifico atto della Giunta Comunale che chiarisca l’interpretazione della Novella e (in attuazione della stessa) definisca il nuovo criterio di calcolo dei corrispettivi da pagare al Comune;

- i competenti Servizio comunali hanno svolto e condiviso l'analisi interpretativa della Novella, addivenendo alle seguenti conclusioni:
 - il richiamo all'art. 5 bis, comma 1 del D.L. n. 333/1992 (trattandosi di norma non più vigente, in quanto abrogata per incostituzionalità nel 2007) va inteso come scelta del Legislatore di ricorrere ad un criterio di calcolo uguale a quello contenuto nella suddetta norma abrogata, criterio che si sostanzia nel dimezzamento del valore venale dell'area;
 - aggiungendo poi l'ulteriore abbattimento del 40% (previsto all'inizio del comma 48), si arriva ad un abbattimento complessivo del valore venale dell'area del 70%;
- con deliberazione di Giunta comunale ID. n. 189 del 21.10.2021, avente ad oggetto "Procedure di "riscatto" degli alloggi PEEP, sia in diritto di superficie che in diritto di proprietà. Definizione nuovo criterio di calcolo dei corrispettivi dovuti al comune di Reggio Emilia (ai sensi dell'art. 22 bis della legge n.108 del 29.07.2021) è stato approvato pertanto il prospetto, redatto dal Servizio amministrativo lavori pubblici e gestione del patrimonio, nel quale viene esposto il nuovo metodo di calcolo dei corrispettivi in oggetto ed in relazione al quale è opportuno precisare che, qualora il suddetto calcolo portasse a valori economici negativi, il Comune di Reggio Emilia non potrà restituire alcuna somma ai soggetti richiedenti il "riscatto", che potrà invece aver luogo con l'indicazione di un corrispettivo pari a € 0,00.

Premesso inoltre che:

- con atto del Notaio Dr. Spallanzani, in data 20.1.1978 Rep. n. 6102/2925, registrato a Reggio Emilia in data 8.2.1978 al n. 837 e ivi trascritto in data 13.3.1978 ai nn. 3206 di R.G. e 2624 di R.P. il Comune di Reggio Emilia ha ceduto a titolo oneroso alle Società Cooperative "COOP. EDILIZA ACLI IL TELEFONO", con sede in Reggio Emilia, Via Don Z.Lodi 12, iscritta nel Registro Società al n. 5120, per la quota di comproprietà indivisa del 43%, e "COOP EDILIZIA ACLI NUOVA FRONTIERA" con sede in Reggio Emilia, Via B.Buozzi 2, C.F. 00145040358, per la quota di comproprietà indivisa del 57%, la proprietà dell'area di terreno posta in Reggio Emilia e all'epoca distinta nel relativo Catasto Terreni ai fogli 144 e 160, mappali 45579 (ex 42097/b) e 45580 (ex 42097/c), stipulando contestualmente convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/1971 per la realizzazione di n. 80 alloggi di tipo economico e popolare, con relative pertinenze, nell'ambito di un intervento PEEP in diritto di proprietà denominato "Canalina" cod. 23998-01;
- con successivo atto a ministero medesimo notaio dr. Spallanzani in data 17.11.1978 rep. (6616/racc. 3208) le società si divisero l'aria acquistata come segue:
alla COOP A.C.L.I. NUOVA FRONTIERA vennero assegnati in proprietà i mappali 45579 sub D e sub B, 45580 sub A-B-C-D-E-F-G;

alla COOP A.C.L.I. IL TELEFONO vennero assegnati in proprietà i mappali 45579/E-e 45580 sub I-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U

mantenendo in comune i mappali 45579/A (area cortiliva comune ai mappali 45579 sub D e E) e 45580/H (passaggio pedonale comune a tutti i subalterni del mappale 45580);

- con successiva atto di divisione del notaio Luigi Govoni dell'1.7.1980 rep. 17287/racc. 6779 alla COOP.EDILIZIA A.C.L.I. NUOVA FRONTIERA è stata assegnata una porzione del mappale 45579/A, ossia il mapp. 45579/F e le due società divisero inoltre tra loro le autorimesse costruite al piano sotterraneo del mappale 45579/A;

- la predetta convenzione stipulata con atto notaio Spallanzani in data 20.01.1978 è stata successivamente integrata con atto del Notaio Dr. L.Govoni, in data 23.1.1981 Rep. n. 19156/7403, registrato a Reggio Emilia il 10.2.1981 al n. 1329 e ivi trascritto in data 25.2.1981 ai nn. 2608 di R.G. e 2021 di R.P., sulla base di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Reggio Emilia P.G. n. 24286/802 dell'11.12.1980;

- il Comune di Reggio Emilia ha rilasciato in data 7.4.1976 la Concessione Edilizia P.G. n. 19407/1975, e successiva variante P.G. n. 14183/1976 rilasciata in data 30.9.1977, sull'area sopra descritta venne realizzato un complesso residenziale così strutturato:

1. di ragioni della :COOP. EDILIZA ACLI IL TELEFONO"

- un corpo di 10 case a schiera, ubicate in via Portella delle Ginestre, attualmente censite al foglio 210 mappali dal 114 al 123;
- un fabbricato condominiale di 27 alloggi, denominato TORRE A, attualmente censito al foglio 210 mappale 127;
- di ragioni della COOP NUOVA FRONTIERA:
- un fabbricato condominiale a 9 alloggi su via Dimitrov, attualmente censito al foglio 210 mappale 103;
- un fabbricato condominiale di 28 alloggi, denominato TORRE B su via Portella delle Ginestre, attualmente censito al foglio 210 mappale 126;
- un corpo di 6 case a schiera su via Portella delle Ginestre, attualmente censite al foglio 210 mappali dal 106 al 111.

con la precisazione che il mappale 126, oltre a identificare l'area di sedime del fabbricato TORRE B, di ragioni COOP. A.C.L.I. NUOVA FRONTIERA (ex mappale 45579/D), comprende anche l'area cortiliva (ex mappale 45579/A) comune anche al fabbricato TORRE A - mappale 127, di ragioni COOP. EDILIZA ACLI IL TELEFONO";

- in data 15.10.1975 era stata inoltre presentata dalla suddetta COOP. EDIF. ACLI "IL TELEFONO", con sede in Reggio Emilia, Via Don Z.Iodi 12, iscritta nel Registro Società al n. 5120, richiesta di concessione edilizia P.G. n. 19408/1975, rilasciato in data 6.4.1976, per la costruzione di complesso residenziale composto da 37 alloggi, in via Canalina-via Dimitrov sull'area sopra identificata;

- i vincoli e gli obblighi contenuti nella predetta Convenzione originaria (rep. 6102/2925 del 20.1.1978 a Ministero Notaio Spallanzani) sono stati trasferiti ai successivi aventi causa, acquirenti delle singole unità immobiliari e loro pertinenze;

- con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Luigi Govoni in data 22 dicembre 1981, Rep. n. 21568/8283, registrata a Reggio Emilia in data 11 gennaio 1982 al n. 274, ivi trascritta in data 21 gennaio 1982 al n. 673 di R.P., la società "COOPERATIVA EDILIZIA A.C.L.I. NUOVA FRONTIERA a Responsabilità Limitata" ha assegnato al signor B.G., , all'interno del fabbricato denominato torre B posto in Comune di Reggio Emilia (RE), via Portella delle Ginestre n. 1, la piena proprietà di una porzione ad uso civile abitazione, costituita da un appartamento al sesto piano, con annessa una cantina al piano terra ed un'autorimessa al piano interrato, il tutto attualmente distinta nel vigente Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue:

Foglio 210, particella 126 subalterno 19, via Portella delle Ginestre n. 1, Piano T-6, Zona Cens. 2, Categ. A/2, Classe 3, e particella 126 subalterno 30, , Piano S1, Zona Cens. 2, Categ. C/6, Classe 6,

- in tale scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Govoni in data 22.12.1981 è contenuta anche la descrizione dei beni comuni a tutti o in parte degli edifici del complesso immobiliare in questione;

- in data 23.02.2024 con istanza assunta in atti municipali al P.G. n. 48536, è stata presentata da parte del sig. B.G., la richiesta al Comune di Reggio Emilia di rimozione dei vincoli di commerciabilità gravanti sulle unità immobiliari sopra identificate, derivanti dalla convenzione PEEP sopracitata.

- l'art. 31, comma 46, legge 23 dicembre 1998 n. 448 prevede la possibilità di sostituire le convenzioni già stipulate a norma dell'art. 35 legge 865/1971 con la convenzione di cui all'art. 18 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico in materia edilizia) , norma che con effetto dal 30 giugno 2003 ha sostituito l'art. 8 legge 10/1977, espressamente richiamato nel suddetto comma 46, alle seguenti condizioni:

- per una durata di venti anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;

- per un corrispettivo per ogni alloggio edificato calcolato ai sensi del comma 48 del medesimo art. 31 legge 448/1998.

Atteso che:

- con delibera di Giunta Comunale ID. n. 94 del 13.5.2021 è stata approvata la procedura per la rimozione vincoli di commerciabilità mediante approvazione della determinazione del corrispettivo dovuto al comune per la rimozione dei vincoli sugli alloggi PEEP in proprietà;

- successivamente all'entrata in vigore dell'art. 22 bis della L. 108/2021 e dell'adozione della deliberazione di Giunta comunale ID. n. 189 del 21 ottobre 2021, in data 4 gennaio 2022,

con istanza assunta in atti municipali al P.G. n. 48536 del 23 febbraio 2024, è stata presentata da parte del suddetto proprietario signor B.G., come sopra identificato, la richiesta al Comune di Reggio Emilia di rimozione dei vincoli di commerciabilità gravanti sulle unità immobiliari sopra identificate, derivanti dalla originaria convenzione PEEP stipulata con il citato atto a ministero del Notaio Domenico Spallanzani in data 20 gennaio 1978, Rep. n. 6102/2925, registrato a Reggio Emilia in data 8 febbraio 1978 al n. 837, ivi trascritto in data 13 marzo 1978 al n. 2624 di R.P.

Verificato inoltre che:

- sono trascorsi oltre cinque (5) anni dalla data del primo trasferimento decorrenti dalla data dell'atto notarile di trasferimento della piena proprietà dell'immobile in oggetto e pertanto sussistono i presupposti ai sensi della normativa sopra citata per la rimozione dei vincoli;

- relativamente alle unità immobiliari di cui trattasi, come sopra identificate, l'importo dovuto al Comune di Reggio Emilia ex art. 31 comma 48 L. 448/1998 è stato calcolato dal competente Servizio Amministrativo Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio in complessivi € 14.318,00 (con referto P.G. n. 65735 de 14.03.2024), allegato alla richiesta di svincolo, ai sensi delle vigenti normative sopra richiamate e tale importo è stato comunicato al richiedente con pec P.G. n. 70791 del 21/03/2024;

- in tale comunicazione si è inoltre precisato che qualora:

1. su parte delle aree originariamente cedute in diritto di proprietà risultino realizzate opere d'urbanizzazione, previa richiesta dell'Amministrazione comunale, il proprietario dell'immobile ed i suoi successori ed aventi causa dovranno impegnarsi a retrocedere gratuitamente al Comune le stesse, pro quota di millesimi di proprietà, così come identificate nello strumento urbanistico vigente;
2. saranno a carico dell'Amministrazione Comunale, le spese riguardanti l'individuazione catastale di tali opere, così come previsto dalla Delibera di consiglio comunale n.28913/71 del 19.11.1999 e da delibera di Giunta comunale ID. n. 153 del 6.6.2000 di cui al P.G. n. 12601.

Dato atto inoltre che:

- risulta interamente versata alla Tesoreria del Comune di Reggio Emilia la somma di € 14.318,00 in data 21.05.2024 oltre ad € 216,00 per diritti di segreteria ed € 2,00 per marca da bollo per un totale di € 14536,00;

- tale somma verrà accertata sul pertinente capitolo in Entrata del PEG 2024 n. 8464 denominato "*contributi da privati per rimozione di vincoli in edilizia convenzionata/agevolata*" PD 2024_PD_6607 in sede di rendicontazione mensile del contributo di costruzione da parte del servizio Rigenerazione Urbana.

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla rimozione dei vincoli convenzionali di applicazione dei prezzi massimi di vendita e canoni di locazione e requisiti soggettivi, relativamente all'unità immobiliare e relativa pertinenza site in Comune di Reggio Emilia in via Portella Delle Ginestre 5, censite nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 210, mappale 126 sub 19-30 mediante approvazione di apposito schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Reggio Emilia e il proprietario, come sopra identificato, sig. B.G.

Precisato infine che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024 – 2026 ed i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- nel PEG 2024 è attribuito al Servizio Rigenerazione Urbana l'obiettivo 2024_PD_6607 "contributi da privati per rimozione di vincoli in edilizia convenzionata/agevolata"
- sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Visti:

- la Legge 22.10.1971 n. 865;
- la Legge 17.2.1992 n. 179;
- l'art. 31, comma 49-bis e ss. della L. 448/1998 e s.m.i (in particolare, come modificato dalla L.136/2018);
- l'art. 25-undecies della Legge 17.12.2018, n. 136;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28.9.2020 n. 151;
- l'art. 22-bis della Legge 29.7.2021, n. 108;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- gli art. 107 e 163 (così come modificato dal D.Lgs. 126/2014) del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale ID. n. 186 del 27.9.2016;
- le deliberazioni di Giunta Comunale ID. n. 94 del 13.5.2021 e ID. n. 189 del 21.10.2021;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

Richiamato l'atto P.G. n. 166856 del 28/06/2023 con il quale il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, al fine di assicurare la funzionalità degli Uffici e dei Servizi Comunali attraverso il conferimento degli incarichi dirigenziali, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 13 - Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, ha attribuito all'arch. Elisa Iori l'incarico della

responsabilità del Servizio Rigenerazione Urbana;

DETERMINA

- 1)** di annullare, per le motivazioni di cui alle premesse, il precedente provvedimento dirigenziale RUAD n. 869 del 21.05.2024 per mero errore materiale ritenendo funzionale anche ai fini della stipula dell'atto procedere ad una nuova approvazione;
- 2)** di approvare dunque nuovamente, per le motivazioni descritte nella seconda parte delle premesse e che si intendono qui integralmente richiamate, l'allegato A) schema di convenzione, quale parte integrante dell'atto, da stipularsi fra il Comune di Reggio Emilia e il sig. B.G., come in premessa identificato, per la rimozione dei vincoli convenzionali di applicazione dei prezzi massimi di vendita e canoni di locazione e requisiti soggettivi, derivanti dalla predetta convenzione a ministero Notaio Dr. Spallanzani, sottoscritta il 20.1.1978 Rep. n. 6102/2925, trascritto a Reggio Emilia in data 13.3.1978 ai nn. 3206 di R.G. e 2624 di R.P relativamente all'unità immobiliare e relative pertinenze site in Comune di Reggio Emilia in via Portella Delle Ginestre N.1, censite al NCEU di Reggio Emilia al Foglio 210, particella 126 sub 19 (alloggio e servizi) e sub 30 (autorimessa) ;
- 3)** di dare atto che, in sede di stipula della presente convenzione, fatta salva la sostanza del negozio così come configurato nel presente provvedimento, potranno essere inserite nell'atto tutte le eventuali indicazioni e precisazioni che si rendessero utili o necessarie a definire al meglio ed in ogni aspetto il negozio stesso, con facoltà di provvedere altresì, al fine di addivenire ad una più completa ed esatta indicazione delle aree, alla rettifica di eventuali errori intervenuti nella descrizione degli obblighi previsti in convenzione, nella individuazione e denominazione della controparte, nonché ad includere clausole d'uso o di rito, dando fin d'ora per approvate tali precisazioni ed integrazioni, aggiunte e correzioni dovute a possibili errori, inesattezze ed omissioni contenute nel presente provvedimento;
- 4)** di dare atto che risulta interamente versata in data 21.05.2024 tramite bonifico bancario, la somma di € 14.536,00 di cui € 14.318,00 quale prezzo per la rimozione dello svincolo oltre a € 216,00 per diritti di segreteria e € 2,00 per marca da bollo e che tali somme verranno accertate sul pertinente capitolo in Entrata 8464 denominato "*contributi da privati per rimozione di vincoli in edilizia convenzionata/agevolata*" PD 2024_PD_6607 in sede di rendicontazione mensile del contributo di costruzione da parte del servizio Rigenerazione Urbana;
- 5)** di trasmettere il presente atto ai Servizi Comunali interessati per quanto di rispettiva competenza.
- 6)** Si attesta che non sussistono in capo alla sottoscritta dirigente situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 6bis della Legge n. 241/1990.

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RIGENERAZIONE URBANA
Arch. Elisa Iori**